

**REGOLAMENTO PER LA PROVA FINALE DEI CORSI DI LAUREA
ECONOMIA AZIENDALE
E
AMMINISTRAZIONE ED ECONOMIA DELLE IMPRESE**

Art. 1 – Procedure di assegnazione.

I laureandi presentano al Presidente del Consiglio di Coordinamento dei Corsi di laurea in Economia aziendale e Amministrazione ed economia delle imprese, non meno di sei mesi prima dell'inizio della sessione di laurea prevista, apposita richiesta scritta di assegnazione della prova finale, comprendente una proposta di contenuti sottoscritta anche dal relatore e dall'eventuale correlatore di laurea.

Analoga richiesta presentano i laureandi la cui proposta non sia stata sottoscritta da alcun relatore ed eventuale correlatore. In tal caso l'assegnazione è fatta d'ufficio dal Presidente, contemperando le preferenze dei richiedenti e gli specifici carichi didattici dei docenti afferenti ai singoli Corsi di laurea.

In ogni caso è fatto divieto ai docenti di imporre uno o più voti minimi di profitto come condizione per essere relatori od eventuali correlatori di laurea.

Art. 2 – Contenuti.

Le prove finali vertono esclusivamente su argomenti attinenti agli obiettivi formativi qualificanti dei Corsi di laurea.

Esse consistono tipicamente in dissertazioni riguardanti discipline di insegnamento oppure rapporti relativi ad indagini empiriche o sperimentali oppure relazioni critiche sugli aspetti professionali dei tirocini compiuti e devono permettere un giudizio complessivo su conoscenze, competenze e abilità acquisite dai laureandi.

Art. 3 – Relatori e correlatori.

I relatori sono professori ufficiali, ricercatori o assistenti R.E., i quali, in caso di prove interdisciplinari, sono affiancati da un correlatore, se del caso esperto esterno.

Art. 4 – Modalità di presentazione.

Le prove finali constano di brevi elaborati scritti, di dimensioni eventualmente normalizzate dal Consiglio di Coordinamento, tenendo conto delle tipologie di contenuti di cui al secondo comma dell'art. 2.

Le presentazioni e le discussioni degli elaborati possono essere supportate da ausili medialti diversi, a condizione che essi, per numero e contenuto, non surrogino l'esposizione dei laureandi e non alterino la valutazione delle commissioni giudicatrici.

Art. 5 – Modalità di svolgimento.

Le prove finali si svolgono in apposite sedute pubbliche, nel corso delle quali i laureandi espongono i risultati raggiunti ad una commissione giudicatrice di laurea, che, seduta stante, verbalizza le valutazioni di merito ed il conferimento dei titoli secondo il disposto del successivo art. 7.

I voti di laurea sono resi pubblici in apposite sedute di proclamazione dei laureati.

Art. 6 – Commissioni giudicatrici.

Le commissioni giudicatrici sono nominate, di norma fra i docenti di ciascun specifico Corso di laurea, dal Preside di Facoltà o, su sua delega, dal Presidente del Consiglio di coordinamento e sono composte da sette a undici componenti fra professori, di ruolo e fuori ruolo, ricercatori e assistenti R.E.

Possono far parte delle commissioni, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui siano correlatori, anche altri professori, ricercatori, assistenti R.E. ed esperti esterni.

Altresì possono essere nominati uno o più componenti supplenti, ma il loro eventuale subentro non può alterare le tipologie di composizione e di presidenza delle commissioni.

Le funzioni di presidente sono assolte dal Preside o dal Presidente del Consiglio di Coordinamento. In caso di loro impedimento, esse sono assolte dal commissario professore di ruolo di prima fascia, o, in mancanza, di seconda fascia più anziano nel ruolo e, a parità di condizioni, più anziano di età.

Invece le funzioni di segretario sono assolte, di norma, dal ricercatore o assistente R.E più giovane di ruolo e, a parità di condizioni, più giovane di età.

Le commissioni devono funzionare con almeno sette componenti, con la presenza in maggioranza di professori di ruolo e fuori ruolo.

Art. 7 - Voti di laurea.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 110 voti, qualunque sia il numero dei componenti delle stesse. Il voto minimo di laurea è di 66/110 e, in caso di massimo dei voti, all'unanimità può essere concessa la lode e, dietro formale attestazione da parte del relatore e degli eventuali correlatori di superiore qualità della prova finale, la menzione per premi di studio espressamente individuati e compatibili con la laurea del nuovo ordinamento universitario.

I voti di base di laurea sono determinati dalle medie aritmetiche ponderate, riportate a 110, dei voti riportati negli esami di profitto degli insegnamenti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art.10 del D.M. n. 509/99, assumendo come pesi il numero di crediti dei singoli insegnamenti. I voti degli esami di profitto sulle conoscenze informatiche e linguistiche di cui alle lettere e) ed f) del medesimo articolo, ove sia previsto e consentito, sono compresi nel calcolo delle suddette medie.

Le medie per i voti di base sono predisposte dalle segreterie, in uno con i curriculum dei candidati.

In caso di giudizio positivo sulle prove finali, le valutazioni conclusive sono adottate dalle commissioni procedendo dai voti di base ed attribuendo fino ad un massimo di ulteriori 10 voti, nonché le eventuali lodi e menzioni.

Tali voti sono attribuibili come segue:

1. per la durata degli studi: laureandi in corso, 1 voto; laureandi nella sessione estiva del primo anno fuori corso, 0,5 voti;
2. per il profitto in insegnamenti di base e caratterizzanti ex art. 10, lettere a) e b) del D.M. n. 509/99: media aritmetica semplice uguale o superiore a 28/30, 2 voti; compresa tra 27/30 e 28 escluso, 1,5 voti; compresa tra 26/30 e 27 escluso, 1 voto;
3. per le lodi conseguite: ogni tre su insegnamenti superiori a 5 CFU, 1 voto; ogni tre su insegnamenti fino a 5 CFU, 0,50 voti;
4. per la prova finale, fino ad un massimo di 5 voti;
5. per peculiari e significativi aspetti a) di originalità e/o di interdisciplinarietà dei contenuti dell'elaborato finale oppure b) di responsabilità in esperienze lavorative e/o di formatività nei tirocini, 1 voto;

Gli insegnamenti di cui sub 2) sono:

per il Corso di laurea in Economia aziendale:

- Diritto commerciale
- Economia aziendale
- Economia e gestione degli intermediari finanziari
- Economia e gestione delle imprese
- Economia politica
- Matematica finanziaria
- Programmazione e controllo
- Ragioneria generale

per il Corso di laurea in Amministrazione ed economia delle imprese:

- Diritto commerciale
- Economia aziendale
- Economia dei settori produttivi
- Economia e gestione degli intermediari finanziari
- Economia e gestione delle imprese
- Marketing
- Ragioneria generale
- Statistica

Il voto sub 5.a) può essere attribuito solo a seguito di argomentata proposta formale dei relatori e degli eventuali correlatori, mentre quello sub 5.b) solo a seguito di documentata richiesta scritta dei laureandi, suffragata da idonea attestazione da parte degli enti di provenienza per le esperienze lavorative e da parte del *tutor* aziendale e di quello universitario per le attività di tirocinio.